

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Leila Maria Sanna	Presidente
Dott.ssa Cinzia Casanova	Consigliere
Dott.ssa Enrica Drago	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n.r.g. 275/2018 promosso da

**REBELLATO CRISTINA**, in proprio e quale legale rappresentante della società Bar Gioiello S.n.c., rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniela Salvi e Davide Magnolia

Attrice

**CONTRO**

**REBORA ENRICO**, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Scapolla e Manuela Ruzzier

Convenuto

**CONCLUSIONI:**

Per parte attrice:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento dell’appello sopra esposto:

dichiarare la nullità del Lodo n. 2 depositato in data 13/02/2017 oggetto di gravame emesso dall’avv. Betti Stefano e mai notificato per tutti motivi sopra indicati e per l’effetto:

(i) rideterminare, previa rinnovazione di CTU, il valore della quota sociale richiesta dal Sig. Reborà in misura inferiore alla cifra quantificata dall’arbitro;



(ii) rideterminare, in ragione delle risultanze dell'istruttoria orale e previa eventuale CTU sul punto, gli importi richiesti dall'esponente a titolo di risarcimento del danno ex art. 2260 c.c., condannando il Reborà al relativo pagamento;

(iii) riformare il Lodo n. 2 in punto restituzione di somme, come richieste dal Sig. Reborà per pagamento di debiti sociali e sanzioni in quanto non dovute per le ragioni esposte in parte narrativa.

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”

Per parte convenuta:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta

Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista

1) Respingere l'impugnazione proposta dalla Sig.ra Cristina Rebellato avverso il lodo n. 2 del 13/2/2017 emesso dall'Arbitro Unico Avv. Stefano Betti, in quanto tardiva e dunque improcedibile e/o inammissibile;

2) Nel merito, respingere la predetta impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi esposti in parte motiva.

3) Con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge, anche di questo grado di giudizio”

### Fatto e diritto

Rebellato Cristina, in proprio e quale legale rappresentante della società Bar Gioiello S.n.c., ha proposto impugnazione ai sensi dell'art.828 c.p.c. avverso il lodo “n. 2” emesso in data 13.2.2017, nell'ambito di una controversia insorta con Reborà Enrico, dall'Arbitro unico nominato in conformità alla clausola n.11 dei Patti sociali della “Bar Gioiello di Reborà Enrico & c. S.n.c.”.

Il convenuto si è costituito eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva e chiedendone nel merito la reiezione.

L'eccezione è fondata.



Il lodo impugnato è stato notificato, unitamente al precetto, da Reborà Enrico a Rebellato Cristina a mani “proprie” in data 29.6.2017 “*al domicilio presso Rebellato Viaggi e Turismo S.r.l. con sede in Genova, Corso Torino 49R*”, nonché, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 13.7.2017 presso il suo luogo di residenza sito in Bogliasco, Via Mazzini 113 (con regolare recapito in data 18.7.2017 dell’ “avviso con raccomandata”; doc. 2 fascicolo convenuto). Trova, quindi, innanzitutto smentita l’asserzione dell’attrice nell’atto introduttivo del presente grado, secondo cui il lodo de quo non è mai stato notificato.

Occorre verificare se detta notifica – quanto al destinatario e al luogo in cui essa è stata eseguita – sia idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 c.p.c.

Sotto il primo profilo si osserva che già in passato la Suprema Corte ha ritenuto che il destinatario della notificazione del lodo, per il decorso del termine breve, potesse essere alternativamente la parte personalmente ovvero il suo difensore domiciliatario, in detta qualità, nel giudizio arbitrale (Cass. n. 698/1998, Cass. 6300/2000).

Attualmente occorre innanzitutto avere riguardo alla norma di cui all’art. 816 bis c.p.c., inserita dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (art. 22, a far data dal 2 marzo 2006), applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. citato, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. n.23773/2017), come nel caso di specie. In particolare l’art. 816 bis c.p.c. prevede (fra l’altro) che “*il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione*». Orbene, l’uso del termine “*può*” induce a ritenere che il difensore non sia il destinatario esclusivo della notificazione, ma lo sia in alternativa alla parte personalmente.

Recentemente la Suprema Corte ha affermato che “*La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si*



*svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.” (Cass. n. 32028 del 9 dicembre 2019).*

Quanto al luogo della notificazione va in primo luogo osservato che a nulla rileva che, come emerge dal lodo impugnato, la Rebellato avesse eletto domicilio presso il proprio difensore. Invero la Cass. 2019 sopra citata – chiamata a valutare se la notificazione del lodo effettuata presso la sede di una società risultata vittoriosa in sede di arbitrato fosse idonea a far decorrere il termine perentorio di novanta giorni, sancito dall'art. 828 c.p.c. – ha richiamato suoi precedenti giurisprudenziali in tema di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale, secondo cui *<< l'art. 141 c.p.c., che reca disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio (circostanza, quest'ultima, nella specie nemmeno verificabile non essendo stato riprodotto il contenuto della clausola compromissoria). Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto può essere individuato solo se l'elezione sia contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente, in tal caso, la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poichè la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo (cfr. Cass. n. 13897 del 2003; Cass. n. 16900 del 2003; Cass. n. 19129 del 2006).>>.*



Nel caso di specie nella clausola compromissoria non è previsto che il lodo debba essere notificato presso il domicilio eletto nel corso del procedimento arbitrale e quindi presso il difensore.

Ancora va osservato che il lodo – emesso nei confronti del Reborà e della Rebellato in proprio e quale legale rappresentante della “Bar Gioiello s.n.c.” – è stato regolarmente notificato anche nei confronti della società Bar Gioiello, conformemente al disposto di cui all’art. 145, secondo comma, c.p.c. (applicabile anche nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, cfr. Cass. 2019 citata), secondo cui la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, oltre che nella propria sede legale, può essere effettuata *“alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”*. Tale presupposto, infatti, sussiste nel caso di specie, giacché nel precetto notificato (a cui era allegato il lodo) risultano indicati sia la residenza che il domicilio della Rebellato, luoghi presso i quali la notifica del lodo è avvenuta.

Conseguentemente, poiché l’atto di impugnazione del lodo è stato notificato a Reborà Enrico in data 12.3.2018 (doc. 1 fascicolo convenuto), quand’anche si consideri la data di notifica più recente del 13.7.2017 (anziché quella del 29.6.2017), è evidente che l’impugnazione per nullità, quale è quella di specie, è stata proposta da Rebellato Cristina oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 828 c.p.c., così come ha eccepito il Reborà.

La proposta impugnazione va dichiarata inammissibile.

L’attrice, in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate, in conformità al decreto ministeriale 55/2014 e relativo allegato e con applicazione della tabella attinente ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d’Appello, applicando i valori minimi data la pronuncia in rito, in complessivi euro 4.758,00, di cui euro 1418,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro 2430,00 per la fase decisoria oltre spese generali e oneri accessori di legge.

### **P.Q.M.**

la Corte definitivamente pronunciando, così provvede:



a) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da Rebellato Cristina avverso il lodo emesso in Genova il 13.2.2017 dall'Arbitro Unico;

b) condanna Rebellato Cristina alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.758,00 oltre spese generali e oneri accessori di legge.

Genova, 7 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Enrica Drago

Il Presidente

Leila Maria Sanna

